



Accesso civico generalizzato

(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria

cf. FOIA - Freedom of

Information Act)

L'**accesso civico generalizzato**, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto **di chiunque** di richiedere i documenti, le informazioni o **i dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria**, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; **non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche**. L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza. L'istanza va presentata all'Ufficio responsabile del procedimento:

- [posta ordinaria](#) all'indirizzo: Camera di Commercio di Arezzo-Siena Via Spallanzani 25 52100 Arezzo
- [posta elettronica](mailto:segreteria.generale@as.camcom.it) all'indirizzo e-mail:segreteria.generale@as.camcom.it
- [PEC: cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it) [1]

[Scarica il modello di accesso civico generalizzato](#) [2]

L'oggetto dell'accesso civico

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di **accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016,, nel rispetto **dei limiti** relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l'istanza secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l'amministrazione provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decide comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli



atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Il comma 7 dell'art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare **richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione Dott. Mario Del Secco** (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).

Ultima modifica: Venerdì 5 Giugno 2020

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media: 2 (1 voti)

Rate

Source URL: <https://www.as.camcom.it/accesso-civico-generalizzato>

Collegamenti

[1] <mailto:cciaa.arezzosiena@as.legalmail.camcom.it?subject=Accesso%20civico%20generalizzato>

[2]
https://www.as.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/modulistica/modello_accesso_generalizzato_.pdf